



**Città di Seregno**  
Provincia di Monza e della Brianza

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE INERENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO (E TENNIS) COMUNALE U. TRABATTONI CON LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARSI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL PROMOTORE, EX ARTT. 179 COMMA 3 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.M.I.**

**CIG: 8699717195**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE INERENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO (E TENNIS) COMUNALE U. TRABATTONI CON LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARSI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL PROMOTORE, EX ARTT. 179 COMMA 3 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.M.I.**

**1. PREMESSE**

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 30.12.2020 e successiva determinazione dirigenziale a contrarre n. 222 del 12.04.2021 il Comune di Seregno intende affidare mediante finanza di progetto di cui agli artt. 179 comma 3 e 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, la "Concessione inerente al servizio di gestione del centro natatorio (e tennis) comunale U. Trabattoni, sito in via Giovanni Colombo n. 12 a Seregno, con lavori accessori di riqualificazione".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) in forza del richiamo di cui all'art. 164 del medesimo Codice.

**Il luogo di prestazione del servizio oggetto della concessione è il Comune di Seregno** [codice NUTS ITC4D].

Codice identificativo Gara (CIG): 8699717195

CUI n. L00870790151202100001 (relativo ai lavori accessori di riqualificazione previsti nella concessione in oggetto come da Programma Triennale delle Opere Pubbliche)

Codice Unico Progetto (CUP): B27H20012810003 (acquisito per i lavori accessori di riqualificazione previsti nella concessione in oggetto)

CPV n. 92610000-0 Servizio di gestione di impianti sportivi

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Angela Danila Scaramuzzino - e-mail: [dir.territorio@seregno.info](mailto:dir.territorio@seregno.info) - Servizio Staff Area Territorio - e-mail [staff.territorio@seregno.info](mailto:staff.territorio@seregno.info) (tel. 0362-236301).

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali disposta dall'art. 8, c. 1, lett. a del D.L. n. 76/20, convertito in legge n. 120/20.

La costituenda ATI tra In Sport S.r.l. SSD in qualità di soggetto concessionario (mandataria) e Sport Plus S.r.l. SSD in qualità di soggetto gestore (mandante) (d'ora in poi "Promotore") ha presentato, in data 8 giugno 2020 (prot. n. 23575), una proposta di *project financing*, secondo la procedura di cui agli artt. 179, co. 3, e 183, co. 15, del Codice, per l'affidamento mediante concessione del servizio di gestione del centro natatorio (e tennis) comunale U. Trabattoni sito in via G. Colombo n. 12 a Seregno con lavori accessori di riqualificazione.

A fronte delle modifiche introdotte dalla costituenda Associazione Temporanea d'Imprese alla documentazione sottoposta alla valutazione del Comune di Seregno (d'ora in poi "Comune"), come richieste da quest'ultimo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 30 dicembre 2020, il Comune ha deliberato di dichiarare fattibile e di pubblico interesse per il Comune di Seregno la proposta di *project financing* presentata dal Promotore.

Detta proposta, che viene posta a base di gara, costituisce la documentazione per la presentazione delle offerte.

Il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. A tal fine, si applica nella fattispecie quanto previsto dall'art. 183 commi 9 e 15 del Codice, ovvero:

- se il Promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, così come risultanti dal piano economico-finanziario asseverato agli atti di gara, nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento (art. 183, co. 9 del Codice), pari a € 46.000,00 (euro quarantaseimila/00) escluso IVA, come dichiarato dal Promotore;
- se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

L'aggiudicatario ha la facoltà, ai sensi dell'art. 184, co. 1, del Codice, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

Il valore minimo del capitale sociale della società di progetto è fissato in € 230.000,00 (euro duecentotrentamila).

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Tale subentro non costituisce cessione della concessione.

Si rinvia alle disposizioni di legge per quanto non prescritto nel presente art. 184 del Codice.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Seregno [codice AUSA 0000168158] Area Servizi per il Territorio (modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione) nonché le ulteriori informazioni relative alla concessione avente ad oggetto *"affidamento in concessione mediante finanza di progetto, ex artt. 179 comma 3 e 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con diritto di prelazione a favore del promotore, inerente al servizio di gestione del centro natatorio (e tennis) comunale "U. Trabattoni" sito in via G. Colombo 12 a Seregno, con lavori accessori di riqualificazione"*.

La presente procedura è una "concessione di servizi", da affidarsi in *project financing*, ai sensi degli artt. 179, co. 3, e 183, co. 15, del Codice, e da assentire conformemente a quanto stabilito dagli artt. 183, co. 15, e 179 del Codice, nonché nel rispetto dei seguenti Decreti emanati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- 11 gennaio 2017 (pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 – Serie Generale), recante *"Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per gli interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili"*, successivamente modificato dal Decreto 3 luglio 2019 (pubblicato nella G.U. n. 167 del 18 luglio 2019 – Serie Generale), recante *"Modifica dell'allegato 1 del Decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la forniture e il servizio di noleggio di arredi per interni"*
- 11 ottobre 2017 (pubblicato nella G.U. n. 259 del 6 novembre 2017 – Serie Generale), recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"*
- 7 marzo 2012 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 74 del 28 marzo 2012 – Serie Generale), recante *"Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizi di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento"*;
- 24 maggio 2012 (pubblicato nella G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 – Serie Generale), recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti"*

*per l'igiene";*

- 10 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. n. 90 del 4 aprile 2020 – Serie Generale), recante *"Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde".*

L'appartenenza dell'affidamento della presente concessione, mediante *project financing*, alla tipologia del partenariato pubblico-privato, comporta l'allocazione in capo al Concessionario, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, come definiti dall'art. 3, lett. aaa) e bbb), del Codice. Il Servizio, pertanto, sarà gestito dal Concessionario in piena autonomia organizzativa e a suo completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nella Concessione.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

## **PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO**

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'Art. 58 del Codice, la Stazione Appaltante, Comune di Seregno, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di ARIA S.p.A. denominato "Sin.Tel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, pertanto, dovranno registrarsi e qualificarsi per il Comune di Seregno.

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle *"Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel"*.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica che vengono inviate dal concorrente a Sin.Tel. sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel"*, rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità di cui al punto 2.3.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sin.Tel. è possibile contattare l'Help Desk al numero verde **800.116.738**.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONE**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- I seguenti elaborati costitutivi della proposta di project financing resa dal Promotore e oggetto di approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 30.12.2020:

a) Progetto di fattibilità, completo degli allegati, conforme alle disposizioni di cui all'art. 23 del Codice contenente:

1. Relazione illustrativa e tecnica del progetto (Seregno(MB)-ProgFatt-REL-Illustr&Tec\_Rev01 - comprensiva di Importo Lavori e Quadro Economico);
2. Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (Seregno(MB)-ProgFatt-REL-SIC\_Rev01);
3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Seregno(MB)-ProgFatt-CAP-Spec\_Rev01);
4. Piano Gestionale Tecnico Manutentivo (Seregno(MB)-ProgFatt-PIAN-Manut\_Rev01);
5. Tav.01: Inquadramento ed analisi urbanistica (Seregno(MB)-TAV\_01);
6. Tav.02: Localizzazione degli interventi (Seregno(MB)-TAV\_02-Rev01);
7. Tav.03: Schemi tipologici. Interventi 1-2: nuove UTA e canalizzazioni a servizio del piano vasca della piscina coperta e degli spogliatoi (Seregno(MB)-TAV\_03);
8. Tav.04: Schemi tipologici. Intervento 3: nuovo impianto di filtrazione a servizio della piscina coperta (Seregno(MB)-TAV\_04);
9. Tav.05: Schemi tipologici. Intervento 7: nuova area reception. Interventi 5-6: riqualificazione degli spogliatoi maschili e femminili e sostituzione docce e phon (Seregno(MB)-TAV\_05);
10. Tav.06: Schemi tipologici. Intervento 8: riqualificazione vasca piccola coperta e installazione scivolo ludico. Intervento 4: nuova condotta d'acqua a servizio dei palazzetti e nuova predisposizione antincendio (Seregno(MB)-TAV\_06);
11. Tav.07: Schemi tipologici. Intervento 9: revisione impianto di filtrazione a servizio delle piscine scoperte. Intervento 10: nuova area spray park, area bimbi e aree WiBit per l'impianto estivo (Seregno(MB)-TAV\_07);
12. Tav.08: Schemi tipologici. Intervento 11: realizzazione di tre nuovi campi da padel con copertura pressostatica rimovibile (Seregno(MB)-TAV\_08).

b) Bozza di convenzione (All. B - Bozza di convenzione Seregno (18.12.20-clean));

c) Canone di disponibilità (All. B - Canone di disponibilità v - DEF);

d) Matrice dei rischi (All. B - matrice dei rischi (clean));

e) Piano economico finanziario asseverato (All. C - PEF asseverato Seregno 2);

f) Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione (All. D - Specifiche Caratteristiche Servizio Seregno - Definitivo - V2 ultimo).

- La seguente ulteriore documentazione:

g) Bando di gara

h) Disciplinare di gara

i) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Modello 1)

j) Documento di gara unico europeo (DGUE)

k) Dichiarazioni sostitutive (Modelli 1/Bis.1 e 1/Bis.2)

l) Modello b), di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2020

m) Fac-simile Tavola Sinottica (Modello 2)

n) Offerta economica (Modello 3)

o) Allegato Costi del personale oggetto di clausola sociale

p) Patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2020

q) Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabile, consultabile al seguente link:

[http://www.comune.seregno.mb.it/varie/trasparenza/trasparenza&id\\_cat=1&id\\_scat=2/;](http://www.comune.seregno.mb.it/varie/trasparenza/trasparenza&id_cat=1&id_scat=2/)

- r) Accordo Regolarità e Sicurezza nel comparto delle costruzioni, nel Territorio della provincia di Monza e della Brianza, sottoscritto dal Comune di Seregno in data 12.07.2012.

Tutta la documentazione di gara ai sensi degli artt. 73 e segg. del Codice è pubblicata e disponibile in formato elettronico, firmata digitalmente:

- sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Regione Lombardia: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)
- sul sito internet del Comune di Seregno: <http://www.comune.seregno.mb.it> (in Amministrazione Trasparente sezione 'Bandi di gara e Contratti').

Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara pubblicata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sulla Piattaforma Sin.tel.

La suddetta documentazione non verrà trasmessa mediante fax.

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 29, 72 e 73 del Codice, è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 12.04.2021
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- pubblicato su n° 2 quotidiani nazionali e su n° 2 quotidiani locali
- pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Seregno
- pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <http://www.serviziocontrattipubblici.it>
- pubblicato sul sito dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Lombardia <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/acquisti-e-contratti-pubblici/osservatorio-regionale-contratti-pubblici>.

## **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati unicamente in lingua italiana, che devono essere trasmessi al Comune di Seregno esclusivamente utilizzando l'apposito spazio sulla piattaforma Sin.Tel., denominato "Comunicazioni della procedura".

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31.05.2021.

Alle richieste di informazioni pervenute oltre il suddetto termine, non verrà dato riscontro.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate, a disposizione dei concorrenti, in forma anonima:

- nell'apposito spazio della Piattaforma Sin.Tel.
- sul sito web del Comune di Seregno, Amministrazione Trasparenza sezione "Bandi di gara e Contratti" o direttamente da "Bandi di gara"

almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, come previsto dall'articolo 74, comma 4, del Codice.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente gli spazi di pubblicazione sopra citati durante la fase di predisposizione delle offerte, anche prima della spedizione del plico, al fine di verificare

la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura di gara avvengono attraverso il canale "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma Sin.Tel di Aria S.p.A. Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dichiarato dai concorrenti nella fase di Registrazione al Sistema.

**L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni mediante comunicazione sintetica nel rispetto dei tempi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.**

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'Area Comunicazioni della procedura di gara pubblicata sulla piattaforma Sintel.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale c/o il mandatario/capofila e, pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il concorrente, per qualsiasi comunicazione volesse inviare, terminate, a seguito dell'aggiudicazione, le operazioni di gara, dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata PEC [seregno.protocollo@actaliscertymail.it](mailto:seregno.protocollo@actaliscertymail.it) .

## **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La presente gara è finalizzata alla individuazione del soggetto a cui affidare, in finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 del Codice, la concessione di servizi relativa alla gestione del centro natatorio (e tennis) comunale "U. Trabattoni", sito in via G. Colombo n. 12 a Seregno, con lavori accessori di riqualificazione.

Il Progetto di fattibilità del Promotore posto a base di gara riguarda la gestione della concessione dei servizi in oggetto come dettagliatamente riportati nella documentazione di gara. Nello specifico, relativamente ai lavori accessori di riqualificazione, il progetto prevede quanto segue:

- a) sostituzione dell'unità di trattamento aria a servizio del piano vasca coperto e realizzazione di nuove canalizzazioni aerauliche;
- b) sostituzione dell'unità di trattamento aria a servizio degli spogliatoi della piscina e realizzazione di nuove canalizzazioni aerauliche;
- c) realizzazione nuovo impianto di filtrazione e relativi circuiti a servizio della piscina coperta, comprensivo di vasca di compenso aggiuntiva per la gestione separata ed indipendente delle due vasche;
- d) riattivazione della lampada filtrante a raggi UV;
- e) realizzazione nuova condotta acqua dal pozzetto di derivazione esistente ai locali di accumulo a servizio del palazzetto del tennis e del palazzetto polifunzionale e nuova predisposizione impianto antincendio;
- f) sostituzione docce e phon con dispositivi automatici per il contenimento dei consumi energetici;
- g) revisione dell'impianto di filtrazione a servizio delle piscine scoperte;
- h) inserimento di un nuovo centro padel costituito da n. 3 campi coperti riscaldati con aperture apribili per la fruizione estiva;
- i) riqualificazione degli spogliatoi maschili e femminili della piscina;
- j) rifunzionalizzazione della vasca piccola coperta - aumento della profondità della vasca ed installazione di scivolo ludico;
- k) riposizionamento dell'area reception con rifunzionalizzazione degli attuali spazi;
- l) rifunzionalizzazione degli spazi a servizio dell'impianto estivo per creazione parco acquatico.

Il progetto prevede la costituzione del diritto d'uso, a favore del Concessionario, per la durata di 25 anni, delle aree riportate nella planimetria di cui alla "Tav.01: Inquadramento ed analisi urbanistica", allegata al Progetto di fattibilità, essendo le stesse funzionalmente connesse al Complesso Polifunzionale "U. Trabattoni" e imprescindibili all'esercizio dello stesso, come accertato dai documenti costitutivi il Progetto di fattibilità.

Il Concessionario si assumerà gli oneri relativi alla gestione come individuati nel documento "Matrice dei rischi", incluse le manutenzioni straordinarie esclusivamente in relazione alle opere dallo stesso realizzate.

Il Comune di Seregno intende avvalersi dell'applicazione, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, della c.d. clausola sociale di cui al successivo art. 24 del presente disciplinare.

#### **4. VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE, CANONE DI CONCESSIONE**

Il valore stimato della presente concessione (ai sensi dell'art. 167 del Codice), per l'intero periodo di validità dell'affidamento (25 anni), sulla base del progetto predisposto dal Promotore, è pari a € **34.763.624,00** (euro trentaquattromilionesettecentosessantatremilaseicentoventiquattro/00), al netto di IVA di legge (oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in € 0,00), desunto dal Piano Economico finanziario asseverato, anche comprensivo delle seguenti voci a carico del Comune, poste a base di gara, soggette a ribasso:

- canone di disponibilità, a favore del Concessionario, per un totale stimato in euro 2.700.000,00 (importo al netto dell'Iva di legge ed al netto dell'indicizzazione contrattualmente prevista);
- contributo in conto costruzione di € 863.500,00 (IVA esclusa), a favore del Concessionario, per la sola realizzazione dei lavori.

L'importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta, ai sensi dell'art. 183, cc. 9 e 15 del Codice, è di € 46.000,00 (euro quarantaseimila/00) escluso IVA, come dichiarato dal Promotore.

Il valore stimato dell'investimento (lavori accessori di riqualificazione) pari a € **2.146.736,00**, IVA esclusa, è comprensivo dei seguenti valori come di seguito stimati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori:

LAVORI	€ 1.478.000,00
Oneri della Sicurezza	€ 74.000,00
<b>A - TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.552.000,00</b>
SOMME A DISPOSIZIONE	
1. Imprevisti	€ 77.600,00
2. Spese per la proposta	€ 46.000,00
3. Progettazione, DL e Collaudi	€ 236.808,00
4. Spese per l'ufficio del RUP	€ 41.600,00
5. Arredi ed attrezzature	€ 140.000,00
6. R.U.P. e collaudo tecnico amministrativo	€ 16.328,00
7. Spese professionali, legali e notarili	€ 31.400,00
8. Spese di gara	€ 5.000,00
<b>B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 594.736,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) (IVA ESCLUSA)</b>	<b>€ 2.146.736,00</b>

L'intervento previsto nel progetto di fattibilità si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente o scorporabile	Avallimen to	% Max Subappaltabile fermo restando il rispetto dei limiti di legge (*)
Edifici civili e industriali	<u>OG1</u>	III	Si	1.058.468,20	68,20	Prevalente	Si	100
Impianti idrico sanitari, cucine lavanderie	<u>OS3</u>	I	Si	223.664,41	14,41	Scorporabile	Si	100
Impianti termici e di condizionamento	<u>OS28</u>	I	Si	269.867,39	17,39	Scorporabile	Si	100
TOTALE LAVORI				1.522.000,00	100,00			

**\* Si rimanda a quanto contenuto/disposto nell'art. 10 "sub-concessione" del presente disciplinare**

### **Canone di disponibilità**

Il canone di disponibilità complessivo riconosciuto a favore del Concessionario, posto a base di gara, è stimato in € 2.700.000,00, al netto dell'IVA vigente e dell'indicizzazione che verrà applicata anno per anno sulla base di quanto riportato nel documento "Relazione illustrativa del Piano Economico Finanziario", contrattualmente prevista, ed è così suddiviso:

- euro 150.000,00 per il primo esercizio
  - euro 130.000,00 per il secondo esercizio
  - euro 115.000,00 dal terzo esercizio fino al decimo esercizio
  - euro 100.000,00 dall'undicesimo esercizio fino al termine della concessione,
- (tutti gli importi sono al netto dell'Iva di legge ed al netto dell'indicizzazione contrattualmente

prevista).

### **Contributo in conto costruzione da parte del Comune**

È riconosciuto, ai sensi degli artt. 165 comma 2 e 180 comma 6 del Codice, al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, tenuto conto dell'investimento globale per realizzare i lavori accessori un contributo pubblico per l'importo previsto di € 863.500,00 (IVA esclusa), e, pertanto, per un importo complessivo di € 949.850,00 (IVA ai sensi di legge compresa), a favore del Concessionario da erogarsi con le modalità previste nella convenzione.

Il concorrente nel formulare l'offerta dovrà indicare:

- La percentuale di ribasso da applicarsi sul canone di disponibilità
- La percentuale di ribasso offerto sul contributo pubblico in conto costruzione riconosciuto ai sensi degli artt. 165 comma 2 e 180 comma 6 del Codice.

### **Finanziamento**

Si precisa che, trattandosi di una concessione di servizio, il finanziamento dei lavori, prestazioni e forniture della stessa è a carico dell'aggiudicatario il quale, come controprestazione, avrà diritto a gestire funzionalmente e a sfruttare economicamente il servizio in oggetto per l'intera durata della concessione e, quindi, ad incassare ogni provento derivante dalla gestione del medesimo servizio, secondo le modalità precisate nel progetto di fattibilità e nella bozza di Convenzione, parte integrante degli atti di gara, e a ricevere dal Comune un canone di disponibilità annuo.

Le opere saranno progettate, realizzate, gestite e mantenute a totale carico e spese del Concessionario, a fronte di un contributo pubblico per l'importo stimato di 863.500,00 (IVA esclusa) a favore del Concessionario per la sola realizzazione dei lavori, al quale spetta, per la durata della concessione in oggetto, lo sfruttamento economico della struttura una volta riqualificata e dell'intero impianto sportivo su cui la stessa opera ricade, secondo le modalità indicate nel progetto e nella bozza di convenzione.

L'equilibrio dell'investimento deve risultare da un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, ovvero da una società di cui all'art. 183, co. 9, del Codice.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il valore complessivo della concessione comprende i costi della manodopera (da intendersi quale costo del personale per la sola gestione della concessione) come da Piano Economico Asseverato presentato dal promotore stimato pari ad € **10.690.770,00** (euro diecimilioneiseicentonovantamilasettecentosettanta/00).

## **5. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è prevista in **anni 25 (venticinque)**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 168 comma 2 del Codice in tema di durata massima delle concessioni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione e, in ogni caso, con la consegna al Concessionario del servizio stesso, previa sottoscrizione del relativo verbale in contraddittorio tra le Parti, preventivata entro il 10.08.2021.

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario dovrà assicurare l'avvio della concessione del servizio anche nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, così come previsto all'art. 32 comma 8 del Codice nonché ai sensi dell'art. 8, c. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.

## **6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla gara, in

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, come di seguito riportato, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli:

1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere:
  - a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative),
  - b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane),
  - c) (consorzi stabili)  
dell'art. 45, comma 2, del Codice);
2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere:
  - d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
  - e) (consorzi ordinari di concorrenti),
  - f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete),
  - g) (gruppo europeo di interesse economico),  
dell'art. 45, comma 2, del Codice oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, del Codice.

Ai predetti soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

**È vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. [Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 il riferimento all'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve intendersi effettuato all'articolo 95 decreto legislativo 14/2019].

## 7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.  
In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I., che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I., pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) del Codice)**

**a)** Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura o nei registri delle commissioni provinciali, competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 83, c. 3 del Codice, per attività corrispondente al servizio oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **8.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER SERVIZI IN CONCESSIONE**

I partecipanti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei:

**Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) del Codice)**, in forza del combinato disposto degli artt. 216, c. 14 del Codice e art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 – da dimostrare con i seguenti requisiti minimi:

**b)** Fatturato globale medio annuo, al netto dell'IVA, relativo alle attività svolte negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla pubblicazione del bando (come da ultimi 5 bilanci depositati) non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'investimento previsto per l'intervento, pari a € 214.673,60.

L'introduzione del requisito di partecipazione legato al fatturato medio dipende dalla necessità di selezionare un operatore economico dotato di capacità economico-finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria in relazione alla durata della concessione. Inoltre tale condizione permette di avere maggiori garanzie in relazione al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e dell'assunzione dei rischi posti a carico del Concessionario.

La comprova di tale requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio approvati alla data di pubblicazione del bando:

- con riguardo alle Società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato risultante dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività.

- c) Capitale sociale non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) dell'investimento previsto per l'intervento, pari a € 107.336,80.

La comprova di tale requisito verrà acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante mediante acquisizione della visura camerale.

Lo stesso potrà essere dimostrato anche attraverso il patrimonio o il volume d'affari, qualora l'operatore economico, a causa della forma giuridica posseduta, non abbia capitale sociale.

**Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) del Codice)**, in forza del combinato disposto degli artt. 216, c. 14 del Codice e art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 – da dimostrare con i seguenti requisiti minimi:

- d) Esecuzione, gestione o organizzazione per Enti Pubblici o soggetti privati, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla pubblicazione del bando di servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione per un importo medio, al netto di IVA, non inferiore al 5% (cinque per cento) dell'investimento previsto per l'intervento, pari a € 107.336,80.
- e) Esecuzione negli ultimi 5 (cinque) anni di almeno un servizio analogo a quello previsto dall'intervento, per un importo medio, al netto di IVA, pari ad almeno il 2% (due per cento) dell'investimento previsto dall'intervento, quindi pari a € 42.934,72.

Per servizi analoghi di cui ai precedenti punti d) ed e) si intende la gestione di impianti natatori/tennis aperti al pubblico e affinità connesse con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente bando.

La comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti d) ed e) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione contraente/ente aggiudicatore/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia del contratto unitamente a copia delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile), il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico o privato, periodo/i di esecuzione e la data della stipula del contratto stesso unitamente a copia delle fatture relative al periodo richiesto.

In alternativa ai requisiti soprariportati d) ed e), previsti dall'art. 95 comma 1 lettere c) e d) del DPR 207/2010, il concorrente può incrementare i requisiti previsti alle lettere b) e c) de quo, nella misura di 1,5 volte.

- f) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme europee serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato, da organismi accreditati. In particolare, i certificati di qualità dovranno essere riferiti alle attività oggetto della concessione, ovvero ancora relativi al settore gestione impianti natatori, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto "servizi di gestione di impianti natatori nonché affiliazione e tesseramento società e persone fisiche. Organizzazione corsi di formazione tecnica e di salvamento".

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante

accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

### **8.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI**

**A.** Nel caso in cui i concorrenti intendano realizzare in tutto o in parte con la propria organizzazione di impresa i lavori oggetto della presente concessione dovranno dichiarare:

**A.1.** il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 8.2 "Requisiti di qualificazione per servizi in concessione" sopra indicati (ai sensi dell'art. 95 DPR 207/2010);

**A.2.** di essere qualificati per lo svolgimento dei lavori previsti nel presente disciplinare relativamente alle seguenti categorie e relative classifiche:

- **OG1 - Edifici civili ed industriali - classifica III**
- **OS3 – Impianti idrico-sanitario - classifica I**
- **OS28 – Impianti termici e di condizionamento - classifica I**

e, pertanto, devono essere in possesso delle rispettive attestazioni, rilasciate da Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzate, in corso di validità, in originale o copia autentica (mediante dichiarazione di conformità all'originale e allegazione di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore), dalle quali ne risulti a pena di esclusione la qualificazione.

- Nella misura di cui all'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 sono ammesse alla presente procedura anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate OS3 e OS28 previste nel bando e, pertanto, per classifica II.

Qualora il progetto presentato in sede di offerta dal concorrente comprenda lavori che appartengono, secondo quanto indicato e documentato dal progetto stesso, a categorie e classifiche differenti rispetto a quelle sopra indicate, contenute nel progetto di cui alla documentazione di gara, l'attestazione di qualificazione dovrà coerentemente documentare il possesso delle relative categorie con le necessarie classifiche.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione alle condizioni di cui all'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010.

**A.3.** È richiesto il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme europee serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato, da organismi accreditati. In particolare, i certificati di qualità dovranno essere riferiti alle attività oggetto della concessione, ovvero ancora relativi al settore costruzione e ristrutturazione di edifici civili, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: "lavori civili".

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa nell'esecuzione dei lavori trova applicazione l'art. 92 del DPR 207/2010.

**B.** Nel caso in cui il concorrente individuato quale Concessionario non realizzi direttamente i lavori previsti dal bando questi dovrà dichiarare:

- B.1.** il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 8.2 "Requisiti di qualificazione per servizi in concessione" sopra indicati (ai sensi dell'art. 95 DPR 207/2010).
- B.2.** di affidare i predetti lavori ad impresa in possesso di attestazioni minime di qualificazione SOA relative all'esecuzione di lavori previsti nel presente disciplinare, corrispondenti, in base alla diversa natura dei lavori e delle attività oggetto di affidamento, alle categorie riportate al punto A.2 di cui sopra.  
Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario comunicherà al Comune il nominativo dell'impresa esecutrice dei predetti lavori e consegnerà copia delle qualificazioni SOA dalla stessa detenute.

Per la realizzazione delle opere da parte di soggetti terzi rispetto al Concessionario trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 164 comma 5 del Codice e pertanto, in caso di aggiudicazione della concessione a tale tipologia di soggetto, lo schema di contratto di convenzione facente parte della presente procedura andrà rivisto prevedendo una clausola specifica atta a regolare gli obblighi in capo al Concessionario medesimo e relativi all'applicazione degli istituti e delle prescrizioni rese dalla norma dianzi citata nonché, anche per rinvio, dagli altri articoli dello stesso Codice applicabili in via sistematica.

Il Concessionario del servizio è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alle parti I e II del Codice in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza.

#### **8.4 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

A tal proposito si specifica quanto segue:

**A.** Il concorrente in possesso di certificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere potranno eseguire direttamente la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui al progetto di fattibilità approvato ed i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel corso della durata della concessione in oggetto, in tal caso dovranno:

- A.1.** indicare i nominativi dei progettisti responsabili della prestazione in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per la progettazione di seguito riportati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;
- A.2.** autocertificare il possesso dei requisiti necessari e, su successiva richiesta della stazione appaltante, dimostrare il possesso di tali requisiti con riferimento ai progetti redatti direttamente dalla struttura tecnica.

**B.** I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione nonché i concorrenti in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 8.2 "Requisiti di qualificazione per servizi in concessione", che, pertanto, non possono svolgere in proprio la progettazione, dovranno richiedere di partecipare alla gara, indicando o associandosi in associazione temporanea i soggetti di cui all'art. 46, c. 1 del Codice, in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione dei lavori e dei requisiti come di seguito indicati e, quindi, nell'offerta dovranno:

- B.1.1** indicare in sede di gara l'operatore economico incaricato della progettazione con la composizione del gruppo di progettazione presentando nominativi e curricula dei relativi componenti di cui all'art. 46 del Codice, in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere di cui al presente disciplinare;

oppure

- B.1.2** indicare l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1

lett. a), b), c), d) f) del Codice, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e) del Codice, applicando le disposizioni dell'art. 48 Codice.

I concorrenti, sia che rientrino nel caso di cui al punto B.1.1 sia che rientrino nel caso di cui al punto B.1.2, dovranno:

**B.2.** dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito riportati.

Deve inoltre essere comunque sempre indicata (sia che il concorrente rientri nel caso **A** sia che rientri nel caso **B**) in sede di offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24 del Codice.

Il concorrente incaricato della progettazione dovrà rendere le seguenti dichiarazioni allegando apposito DGUE:

### **Requisiti di ordine generale**

Il concorrente non dovrà versare in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice come riportate al paragrafo 7 del presente disciplinare o nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 24 dello stesso Codice.

### **Requisiti di idoneità professionale per la progettazione**

#### **- Requisiti del concorrente,**

##### **1. Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.**

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**2. (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**3. (Per le società di ingegneria), presenza di un direttore tecnico ingegnere o architetto abilitato da almeno 10 anni**, ai sensi dell'art. 3 D.M. 2/12/2016 n. 263.

**4. (Per i raggruppamenti temporanei), presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni** dal momento di presentazione dell'offerta, secondo le modalità di cui all'art. 4 D.M. 2/12/2016 n. 263.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

**5. (Per le società di ingegneria e le società di professionisti, i raggruppamenti, i consorzi e i GEIE), l'adempimento agli obblighi di comunicazione** indicati all'art. 6 del D.M. 2/12/2016 n. 263 (in base alle modalità di cui al comunicato del presidente ANAC del 22/03/2017).

#### **- Requisiti del gruppo di lavoro**

##### ***Per il professionista che espleta l'incarico di progettazione oggetto di concessione***

**6. Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 16.1, la qualifica professionale

e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

**Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori**

**7. I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 16.1, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Qualora il medesimo soggetto posseda uno o più titoli afferenti alle professionalità sopra citate potrà espletare tutti i corrispondenti ruoli.

È possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

**Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la progettazione**

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere e grado di complessità (G)	Corrispondenza	Importo opera
Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.20 - 0,95	Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione	€ 1.058.468,20
Impianti	Impianti idrico sanitari a servizio delle costruzioni	E.12 - 1,15	Impianti meccanici di distribuzione fluidi	€ 223.664,41
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02 - 0,85	Impianti di riscaldamento - impianto di trattamento dell'aria	€ 269.867,39

Ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 1 come aggiornate con Delibera n. 417 del 15.05.2019, il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti:

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (2016-2020), per un importo pari al valore dei servizi di ingegneria e architettura indicati nel quadro economico dello studio tecnico economico di fattibilità posto a base di gara e, pertanto, pari a € 227.700,00 (al netto del contributo previdenziale ed assistenziale e dell'IVA);
- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando (2011-2020) di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come da tabella qui riportata:

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere e grado di complessità (G)	Importo opera	Importo lavori requisito minimo
Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.20 - 0,95	€ 1.058.468,20	€ 1.058.468,20
Impianti	Impianti idrico sanitari a servizio delle costruzioni	E.12 - 1,15	€ 223.664,41	€ 223.664,41
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02 - 0,85	€ 269.867,39	€ 269.867,39

- c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando (2011-2020) di due servizi di ingegneria e di architettura ("servizi di punta"), di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, pari a € 1.522.000,00, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento come da tabella qui riportata:

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere e grado di complessità (G)	Importo opera	Importo lavori requisito minimo
Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.20 - 0,95	€ 1.058.468,20	€ 423.387,28
Impianti	Impianti idrico sanitari a servizio delle costruzioni	E.12 - 1,15	€ 223.664,41	€ 89.465,76
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02 - 0,85	€ 269.867,39	€ 107.946,96

Si specifica che i professionisti che svolgeranno gli incarichi dovranno essere regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, essere in regola con le rispettive prescrizioni ed essere muniti di polizza assicurativa generale, stipulata a copertura dei rischi di natura professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7/8/2012 n. 137, in corso di validità.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono compresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Sarà facoltà del Concessionario integrare, ove lo ritenesse necessario a seguito di sopravvenute esigenze tecniche, i professionisti incaricati nel corso dello sviluppo del progetto.

I nominativi dei soggetti che dovessero eventualmente subentrare od affiancare i professionisti indicati in sede di gara dovranno preventivamente essere approvati dall'amministrazione comunale che dovrà verificare in capo agli stessi il possesso dei requisiti di legge.

Per il gruppo di progettazione che il concorrente deve indicare, assumendo lo stesso, secondo giurisprudenza consolidata, la qualifica di "collaboratore dell'offerente" non dovrà essere presentata alcuna delle dichiarazioni di cui all'art. 89 previste per l'avvalimento in quanto lo stesso non è soggetto ausiliario del concorrente.

## **8.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**I requisiti generali di cui al precedente paragrafo 7** dovranno essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento.

**I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 8.1** devono essere

posseduti come di seguito:

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla lettera a), deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**I requisiti di qualificazione per servizi in concessione di cui al precedente paragrafo 8.2** devono essere posseduti come di seguito:

- i requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

1. Il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto da: Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
2. Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**I requisiti di qualificazione per la realizzazione dei lavori di cui al precedente paragrafo 8.3**, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (mediante attestazione SOA) e art. 48 del Codice, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE, per la quota di partecipazione dichiarata nell'atto di impegno, fermo restando che:

- in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale la mandataria deve possedere il requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- in caso di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dalla mandataria nella categoria prevalente e dalla mandante nella categoria scorporabile per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

**I requisiti relativi alla qualificazione per la progettazione di cui al precedente paragrafo 8.4** devono essere posseduti come di seguito:

- I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto "requisiti di idoneità professionale per la progettazione" devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.  
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.
- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 2 deve essere posseduto da:
  - a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
  - b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di cui al punto 6, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- Il requisito di cui al punto 7, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
- I requisiti di cui al punto "requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la progettazione" devono essere posseduti come di seguito:
  - Il requisito relativo al fatturato globale di cui alla lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

- Il requisito dell'elenco dei servizi di cui alla precedente **lett. b)** deve essere posseduto:
  1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale**, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
  2. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
- Il requisito dei due servizi di punta di cui alla **lett. c)** deve essere posseduto:
  1. dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.  
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.
  2. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale

## **8.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**I requisiti generali di cui al precedente paragrafo 7** dovranno essere posseduti da ciascun partecipante al consorzio.

**I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 8.1** devono essere posseduti come di seguito:

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla lettera a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**I requisiti di qualificazione per servizi in concessione e i requisiti di qualificazione per la realizzazione dei lavori di cui rispettivamente ai precedenti paragrafi 8.2 e 8.3**, ai sensi dell'Art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

**I requisiti relativi alla qualificazione per la progettazione di cui al precedente paragrafo 8.4** devono essere posseduti dai consorzi stabili nei termini di seguito indicati.

- I requisiti di cui al punto "requisiti di ordine generale" devono essere posseduti e dichiarati dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per i quali il Consorzio concorre.
- I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto "requisiti di idoneità professionale per la progettazione" devono essere posseduti:
  - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
  - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 2** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito di cui al **punto 6** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- Il requisito di cui al **punto 7** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
- I requisiti di cui al punto "requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la progettazione" di cui alle lett. a), b) e c), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 9. AVVALIMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 172, comma 2, e dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 dello stesso Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale o dei requisiti tecnico-professionali di natura strettamente soggettiva.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 richiesta al paragrafo 8.2 "Requisiti di qualificazione per servizi di concessione", lett. f) comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal precedente paragrafo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) presentare la dichiarazione di avvalimento concernente:
  1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
  2. l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  3. la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice;
  4. l'accettazione del Patto di integrità del Comune di Seregno approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2020 allegato alla documentazione di gara.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento, in originale o in copia autentica, nel quale sono indicati:

- a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
- d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89 comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara – in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **10. SUB-CONCESSIONE**

È ammesso il ricorso all'istituto del subappalto nei termini e con le modalità di cui agli artt. 174 e 105 del Codice, come disciplinato all'art. 20 "Divieto di sub-concessione" della bozza di convenzione.

Il concorrente indica in sede di offerta le prestazioni oggetto del contratto di concessione relative all'espletamento dei servizi e all'esecuzione dei lavori (il subappalto dei lavori si intende da indicare nel caso di realizzazione in proprio delle opere) nonché le percentuali, in conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare, che intende sub-concedere a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto in conformità all'art. 184 del Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184.

N.B. Si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26/09/2019 C-63 che ha dichiarato "La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% (quindi anche in caso di 40%) la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi". Si richiama altresì la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-402 del 27/11/2019.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dal precedente paragrafo 7.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di trasmettere all'Ente Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici.

## **11. GARANZIE**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

**11.1 Garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'1% (uno per cento) del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad **€ 347.636,24 (euro trecentoquarantasettemilaseicentotrentasei/24)**, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, primo periodo, del Codice (certificazione di qualità).

**Si precisa che l'importo della garanzia provvisoria è già stato ridotto del 50%** in quanto uno dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara è il possesso di una certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciato da organismi accreditati.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è soggetta ad ulteriori riduzioni** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

**11.2 Dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia, può essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231:
  - o in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale (c/o Banca Popolare di Milano - Agenzia di Via Montello - Seregno)
  - o con bonifico (IBAN IT77G0503433842000000019900) a favore del Comune di Seregno
  - o in assegni circolari intestati al Comune di Seregno da versare presso la Tesoreria Comunale -- Banca Popolare di Milano - Agenzia di Via Montello - Seregno;
- c) mediante fidejussione bancaria o assicurativa, firmata digitalmente anche dal fidejussore, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.  
In ogni caso la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il

soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

- [http://www.ivass.it/ivass/impresesp\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresesp_jsp/HomePage.jsp).

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo di Garanzia fideiussoria provvisoria di cui al comma 8-bis dell'art. 93 del Codice, approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo

se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto di concessione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

**11.3 Cauzione ai sensi dell'art. 183, c. 13 del Codice di € 53.668,40** (euro cinquantatremilaseicentosestantotto/40) pari al 2,5% del valore dell'investimento (€ 2.146.736,00, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara).

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta ed è svincolata, a seguito dell'aggiudicazione, al momento del pagamento delle spese di investimento da parte dell'aggiudicatario all'avente diritto.

L'importo di detta cauzione non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

I concorrenti devono altresì produrre:

**11.4 Impegno di un garante a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 183, co. 13, terzo periodo, del Codice** – qualora il concorrente risultasse aggiudicatario – a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e che sarà dovuta dalla data di inizio dell'esercizio del Servizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

## **12. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo sull'impianto di via Giovanni Colombo n. 12, denominato centro natatorio (e tennis) comunale U. Trabattoni, è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi in ragione della tipologia dell'appalto da affidare che richiede di conoscere le strutture per le quali si intende proporre un'offerta per la gestione.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Per ragioni di logicità, è esonerato da tale obbligo il solo promotore della proposta di project financing qui posta in gara.

Il sopralluogo può essere effettuato solo previo appuntamento con gli uffici.  
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata attraverso il canale "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma Sin.Tel di Aria S.p.A. con le modalità di cui al precedente par. 2.3 e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il Comune invierà la risposta con data e luogo mediante lo stesso canale di comunicazione.

I sopralluoghi si terranno entro e non oltre il 25.05.2021.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo. E' previsto l'affiancamento e/o accompagnamento da parte di un referente del Comune durante lo svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del concorrente, in possesso del documento di identità, come risultanti da certificato CCIAA o da soggetto diverso in possesso del documento di identità e apposita delega scritta. Tale delega dovrà pervenire unitamente alla richiesta di sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti di cui al punto 6 lettere a), b) e, se costituita in raggruppamento temporaneo di imprese, di cui alla lettera c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti costituenti il raggruppamento, contratto di rete o consorzio, purché munito di delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di retisti di cui al punto 6 lettera c) non ancora costituita in raggruppamento temporaneo di imprese, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.

La stazione appaltante accerta – mediante consultazione dei propri sistemi/registri – l'avvenuto sopralluogo da parte dei concorrenti.

All'atto della presentazione dell'offerta, pertanto, le imprese saranno considerate a perfetta conoscenza di ogni aspetto che possa influire sulla formulazione dell'offerta stessa.

### **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e dimostrano l'avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento ai documenti da presentare per la partecipazione alla gara.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque,

pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Per prendere parte alla gara la concorrente, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, dovrà redigere e trasmettere alla stazione appaltante Comune di Seregno l'offerta e la documentazione ad essa relativa esclusivamente in formato elettronico per via telematica attraverso la piattaforma Sin.Tel. entro il **termine ultimo perentorio delle ore 23,59 del giorno:**

**14.06.2021**

**pena l'irricevibilità e contestuale nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura per irregolarità non sanabile.**

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf e poi firmati digitalmente. Al solo fine di accelerare le operazioni di apertura delle buste in sede di gara si chiede di evitare risoluzione alte/ottime di file scansionati che dovranno essere caricati sulla piattaforma. La piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

Il completamento della procedura di presentazione dell'offerta deve avvenire, mediante la funzionalità "Invio offerta" del Sistema (seguendo le istruzioni del Manuale "Modalità tecniche di utilizzo piattaforma Sin.Tel."), al termine dell'immissione dei dati richiesti nelle varie fasi di predisposizione dell'offerta e dell'allegazione della documentazione richiesta e deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato.

Gli operatori interessati dovranno, pena l'irricevibilità dell'offerta, pertanto, iscriversi sul sistema informatico della Regione Lombardia (SinTel) accessibile all'indirizzo: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) (manuale "Registrazione e accesso" consultabile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese>) dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.

L'invio dell'offerta avviene soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sin.Tel. della documentazione che compone l'offerta.

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta (Amministrativa, Tecnica ed Economica) su Sin.Tel. non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Si specifica, infatti, che l'operatore economico dovrà verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sin.Tel e procedere con la conferma e successivo invio.

Sin.Tel darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo pec indicato dall'operatore

economico in fase di registrazione.

E' responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione offerte sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai "log" del sistema.

Si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

I concorrenti esonerano il Comune di Seregno e l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sin.Tel. e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. L'Ente Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

#### **14.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sin.Tel., che consentono di predisporre le seguenti buste telematiche:

- **Busta A) "Documentazione Amministrativa"**
- **Busta B) "Offerta Tecnica"**
- **Busta C) "Offerta Economica"**

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati richiesti nelle buste di volta in volta pertinenti, pena l'esclusione dalla procedura.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono sostituire l'offerta, ovvero ritirare l'offerta presentata.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, fatta salva diversa indicazione.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme, firmata digitalmente, all'originale della relativa procura.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

**Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Busta A - Documentazione amministrativa", si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

**La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.**

**Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto al canone posto a base di gara.**

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14.2 Modalità di presentazione dell'offerta in forma associata.**

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare l'offerta.

A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio, devono sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

### **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di ammissione alla gara, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a tre giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico carica sulla Piattaforma la **Busta A) "Documentazione Amministrativa"** che dovrà contenere la documentazione di cui ai successivi paragrafi (16.1), 16.2), 16.3), 16.4), 16.5), 16.6), 16.7), 16.8), 16.9), 16.10) e, se del caso, 16.11), in relazione alle diverse forme di partecipazione. L'intera documentazione dovrà essere inclusa in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

La documentazione presentata in copia devono essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

**16.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative**, [preferibilmente in conformità al fac-simile allegato Modello 1) e completa del Modello b)], redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in bollo, ed in termini di responsabilità ed impegno, sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente, o dal procuratore del legale rappresentante (in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura). Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

**N.B.** La domanda di partecipazione è redatta in bollo da € 16,00. Il concorrente può ricorrere al pagamento della marca da bollo tramite modello "F23" dell'Agazia delle Entrate con specifica indicazione dei seguenti dati:

- dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, codice fiscale);
- dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Seregno – Seregno (MB) – C.F.: 008707790151);
- codice ufficio o ente (campo 6: il codice da indicare è: TNT);
- codice tributo (campo 11: la descrizione da indicare è: 456T);
- descrizione (campo 12: "Imposta di bollo").

Il concorrente dovrà scansionare e allegare la relativa quietanza di pagamento del modello "F23" tra la documentazione amministrativa.

Sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

Con tale dichiarazione il concorrente, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), indica la forma, singola o plurisoggettiva, con la quale partecipa alla presente procedura di gara (impresa singola, consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente rende, altresì, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ed in termini di responsabilità ed impegno, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), le seguenti **dichiarazioni integrative**:

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Codice all'art. 80:

- comma 1, lett. b-bis) e g);
- comma 2;
- comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter), h), i), l) ed m).

**N.B.** Tale dichiarazione è resa ad integrazione di quanto dichiarato con il Modello DGUE Parte III "Motivi di esclusione", sezioni A) "Motivi legati a condanne penali" e C) "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" e, pertanto, sono da considerarsi a completamento della sezione D) "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale";

b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

c) dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di progettazione, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale nonché con riferimento al professionista che espleta l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

d) il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, di cui all'art. 76, co. 5 del Codice, con indicazione del numero di telefono, dell'indirizzo e-mail (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) e dell'indirizzo PEC a cui dovranno essere

- inviare le comunicazioni inerenti alla gara;
- e) di non partecipare alla gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
  - f) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
  - g) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'operatore medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165);
  - h) di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice disciplinare" adottato dal Comune di Seregno, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabili, la cui violazione, previa contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, comporterà la risoluzione del contratto.

Il citato Codice di Comportamento è accessibile al link:

[http://www.comune.seregno.mb.it/varie/trasparenza/trasparenza?id\\_cat=1&id\\_scat=2/](http://www.comune.seregno.mb.it/varie/trasparenza/trasparenza?id_cat=1&id_scat=2/)

**N.B. Per i punti g) e h) il concorrente dovrà allegare, firmata digitalmente, la più completa dichiarazione (Modello b) di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2020, allegato alla documentazione di gara.**

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la suddetta dichiarazione di cui al Modello b) dovrà essere resa, debitamente compilata e sottoscritta, mediante l'apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

- i) che nei confronti dell'operatore economico non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della normativa vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- j) di essere a perfetta conoscenza e di accettare le condizioni che regolano la presente concessione;
- k) di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, della Bozza di Convenzione, dell'intera proposta di Progetto posto a base di gara, prendendo atto e accettando senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione della relativa concessione nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
- l) di aver preso piena conoscenza degli atti di gara, dei luoghi ove andranno eseguiti i lavori e le prestazioni (come da successiva dichiarazione di sopralluogo) e che i beni, servizi e lavori offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi in essi indicati;
- m) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione della concessione e di averne tenuto conto nella formulazione dell'Offerta;
- n) di essere in possesso ovvero di impegnarsi a stipulare, con primarie Compagnie, le assicurazioni previste nella bozza di Contratto di Convenzione.  
Le stesse saranno mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e coprono senza nessuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici;
- o) di impegnarsi a siglare il Verbale di consegna della concessione dei servizi in oggetto in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art 8, c. 1 del D.L. n. 76 come convertito con L. 120/2020, entro la data preventivata del 10.08.2021;
- p) di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in particolare dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e ss.m.i.;
- q) di aver adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta degli oneri conseguenti alla loro applicazione; dichiara, altresì, di rispettare, al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge

- nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la salute nei luoghi di lavoro;
- r) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali; di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio e di aver effettuato opportuno sopralluogo, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia della concessione in oggetto;
- s) che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate, ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- t) che, in caso di aggiudicazione, affiderà i lavori edili ed impiantistici di cui agli atti di gara a soggetti adeguatamente qualificati nel rispetto di quanto richiesto dal Disciplinare di Gara e dalla normativa in vigore;
- u) di impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (C.A.M.), di cui ai seguenti Decreti emanati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con oneri a totale carico della società che rappresento:
- 11 gennaio 2017, recante *"Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per gli interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili"*, successivamente modificato dal Decreto 3 luglio 2019 (pubblicato nella G.U. n. 167 del 18 luglio 2019 – Serie Generale), recante *"Modifica dell'allegato 1 del Decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la forniture e il servizio di noleggio di arredi per interni"*;
  - 11 ottobre 2017, recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"*;
  - 7 marzo 2012, recante *"Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizi di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento"*;
  - 24 maggio 2012 (pubblicato nella G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 – Serie Generale), recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"*;
  - 10 marzo 2020, recante *"Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde"*;
- v) di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel presente disciplinare di gara e all'art. 4.2 della bozza di convenzione;
- w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento;
- x) di accettare integralmente i contenuti dell'"Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza" sottoscritto dal Comune in data 12.07.2012;
- y) di non pretendere alcun compenso per la partecipazione alla gara;
- z) ai fini dell'individuazione della dimensione aziendale (Micro/Piccola/Media/Grande impresa così come definite dal Codice art 3 lett aa)) e ai fini delle verifiche di cui all'art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i. (CCNL applicato), indicazione di:
- 1) dimensione aziendale: dovrà essere dichiarato se trattasi di Micro/Piccola/Media Impresa ovvero di Grande Impresa;
  - 2) CCNL applicato;
- aa) *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)*, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con indicazione del Tribunale

che li ha rilasciati, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

bb) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, **ovvero** di non autorizzare il diritto di accesso limitatamente alle informazioni fornite nell'ambito delle eventuali giustificazioni presentate ai fini della valutazione di congruità delle offerte.

**N.B.** Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego d'accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate le specifiche parti degli eventuali giustificativi economici sottratti all'accesso, indicandone per ciascuna l'esatta motivazione; **in mancanza di tali individuazione/specificazioni/motivazioni l'accesso si intende autorizzato.**

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art. 53 co 6 del Codice.

Si precisa che la mancata indicazione di quanto indicato al suddetto punto bb) non è causa di esclusione dalla gara e la mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso.

#### **N.B.**

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE già costituito la domanda di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l'apposizione di firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del mandatario/capofila;
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE non ancora costituito la domanda di partecipazione dovrà essere resa dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del concorrente che sarà designato quale mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito e sottoscritta, mediante l'apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.
- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; in particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice la domanda di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l'apposizione di firma digitale dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

#### **16.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, allegato alla documentazione di gara, o reperibile su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo->

[dgue](#), secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.**

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di RTI la Sez A della Parte II del DGUE andrà integrata con l'indicazione delle percentuali/lavorazioni di esecuzione di ciascun soggetto nonché con l'indicazione delle percentuali di partecipazione al raggruppamento.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) le dichiarazioni integrative di cui alla domanda di partecipazione, nei termini di cui al precedente paragrafo 16.1;
- 2) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, nonché della sezione C che andrà integrata con la dichiarazione di cui al precedente art. 9 del presente disciplinare, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 7 e 8 del presente disciplinare di gara.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 8 "Requisiti speciali e mezzi di prova" paragrafo 8.1), lett. a) del presente disciplinare di gara;
- la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria di cui all'art. 8 "Requisiti speciali e mezzi di prova" paragrafo 8.2), lett. b) e c) del presente disciplinare di gara nonché dei requisiti di cui al successivo paragrafo 8.3) (qualificazione per la realizzazione di lavori) e 8.4 (qualificazione per la progettazione dei lavori);
- la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8 "Requisiti speciali e mezzi di prova" paragrafo 8.2), lett. d), e) ed f) del presente disciplinare di gara nonché dei requisiti di cui al successivo paragrafo 8.3) (qualificazione per la

realizzazione di lavori) e 8.4 (qualificazione per la progettazione dei lavori).

## **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice deve essere resa necessariamente così come espressamente indicato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08.11.2017 che ha sostituito il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016.

**N.B.1** L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui sopra è resa mediante dichiarazione di cui alla Domanda di partecipazione (precedente paragrafo 16.1).

**N.B.2** Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, **[preferibilmente in conformità al fac-simile allegato Modello 1/bis.1]**, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione di cui al Modello 1/bis.1 potrà essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante o dal Procuratore e olograficamente da chi non è in possesso della firma digitale allegando, a pena di esclusione, le copie scansionate del documento di identità degli stessi.

La dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui al Modello 1/bis.1 citato potrà essere rilasciata dal legale rappresentante, in relazione ai soggetti previsti dal c. 3 dell'art. 80, con la formula "per quanto a propria conoscenza" **in conformità al Modello 1/bis.2.**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**16.3 Patto di integrità**, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2020, firmato digitalmente, con il quale ciascun operatore economico accetti quanto in esso contenuto.

La mancata sottoscrizione equivale a mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

N.B. Il Patto di Integrità, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 16, paragrafo 16.1.

**16.4 Garanzia provvisoria**, di cui al paragrafo 11.1 del presente disciplinare, con allegata dichiarazione di impegno, di cui al successivo paragrafo 11.2, di un fidejussore di cui all'art. 93, c. 8 del Codice.

**N.B.** Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: deve essere allegata copia delle certificazioni, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di cui

all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

**16.5 Cauzione di cui all'art. 183, co. 13, del Codice**, richiesta al paragrafo 11.3 del presente disciplinare, firmata digitalmente.

**16.6 Dichiarazione di impegno di un garante**, firmata digitalmente dal garante, richiesta al paragrafo 11.4 del presente disciplinare, a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 183, co. 13, terzo periodo, del Codice – qualora il concorrente risultasse aggiudicatario – a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e che sarà dovuta dalla data di inizio dell'esercizio del Servizio.

**16.7 Copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2015** in corso di validità firmata digitalmente dal legale rappresentante [documento da produrre a pena di esclusione] e delle eventuali ulteriori certificazioni e/o attestazioni che legittimano eventuali ulteriori riduzioni della cauzione provvisoria.

**16.8** Fermo restando quanto previsto al paragrafo 8.3 del presente Disciplinare di gara:  
- i concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa devono produrre **copia firmata digitalmente dal legale rappresentante delle attestazioni SOA in corso di validità**, per le categorie e classifiche previste nel citato articolo;

- i concorrenti che non eseguono direttamente i lavori devono produrre una dichiarazione nella quale dichiarano di affidare i predetti lavori ad impresa in possesso di attestazioni minime di qualificazione SOA relative all'esecuzione di lavori previsti nel presente disciplinare, corrispondenti, in base alla diversa natura dei lavori e delle attività oggetto di affidamento, alle categorie riportate al punto A.2 del precedente paragrafo 8.3.

La dichiarazione dovrà, inoltre, contenere l'impegno a comunicare al Comune prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice dei predetti lavori e a consegnare copia delle qualificazioni SOA dalla stessa detenute.

**16.9 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità (ANAC) di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00)**, firmata digitalmente, recante evidenza del codice della procedura CIG, riportato sul presente disciplinare di gara, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

Tale documento dovrà essere presentato con le modalità già dettagliatamente specificate all'art. 13 "Pagamento del contributo a favore dell'ANAC" del presente disciplinare di gara.

**16.10 PASSOE**, documento attestante l'attribuzione del PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b della delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'ANAC, da parte del servizio AVCPass.

Tutti i concorrenti devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) – sezione servizi.

Il concorrente dovrà inserire/allegare il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPass.

Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) con le modalità di cui alle "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sin.Tel."

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. c della suddetta delibera n. 157/2016 dell'ANAC, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, l'operatore economico dovrà acquisire e presentare anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PASSOE dovrà riportare l'indicazione di tutte le Imprese partecipanti in RTI, Consorzio, aggregazione di imprese in rete, GEIE.

La mancata produzione del PASSOE o la presentazione di PASSOE irregolare, ai sensi dell'art. 2, co. 3 lett. b della citata delibera n. 157/2016 dell'ANAC, non costituisce motivo di esclusione dalla gara, trattandosi di elemento esigibile da parte della Stazione appaltante. Si fa tuttavia presente che, per attivare la verifica dei requisiti sarà richiesto di procedere obbligatoriamente alla sua acquisizione o alla sua regolarizzazione, a pena di esclusione, nei termini assegnati dalla Stazione appaltante.

#### **16.11 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 16.1.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- Dichiarazione attestante:
  - a. L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"**

Nella sezione "**Offerta tecnica**" l'operatore economico troverà gli appositi campi previsti ai successivi punti dove allegare di volta in volta la documentazione richiesta compilata e firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta concorrente o da persona munita di poteri di firma.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Più in particolare, ogni singolo campo (la cui capacità avrà un limite di 100 MB) dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i documenti sotto riportati, suddivisi in singoli files .pdf. ciascuno firmato digitalmente, che potranno essere contenuti in cartelle compresse che illustrino, redatti in conformità a quanto dettagliatamente sotto riportato, con riferimento ai criteri e sub-criteri di

valutazione indicati nel successivo paragrafo 19.1, i seguenti elementi:

• **documento non oggetto di attribuzione di punteggio:**

1. Bozza di convenzione, nella quale siano evidenziate eventuali modifiche derivanti o non dalle migliorie offerte in sede di gara dal concorrente. Dovranno essere barrate le parti espunte e evidenziate con carattere grassetto le parti aggiunte rispettando lo schema posto a base di gara. Le modifiche proposte dovranno essere comunque accettate dal Concedente; per le modifiche non accettate varrà quanto contenuto nella Bozza di convenzione posta a base di gara.

• **Documenti oggetto di attribuzione di punteggio:**

2. Documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione – per la valutazione del Criterio A “Piano di gestione” e relativi sub-criteri.

Tale documento deve contenere dettagliatamente ed analiticamente le caratteristiche del Piano di gestione dei servizi offerti (criterio A contenuto nella tabella di cui al successivo punto 19.1) sia in termini di tipologia di servizi sia in termini di personale addetto (con evidenza delle qualifiche necessarie), anche a soggetti esterni al gestore tramite spazi riservati ed attività specifiche e/o convenzioni, e della gestione dell'impianto con particolare riferimento ai sub-criteri di valutazione. Il documento dovrà contenere anche un dettagliato piano di utilizzo della struttura suddiviso per tipologia di disciplina sportiva predisposto su base settimanale.

Nello specifico per la valutazione dei sub-criteri si terrà conto dei seguenti elementi:

2.1 Sub-criterio A.1 - Fermo restando quanto previsto all'art. 6.6 della Bozza di convenzione, verrà valutata l'assegnazione di ulteriori ore/corsie settimanali a favore delle locali associazioni sportive.

2.2 Sub-criterio A.2 - Verrà valutata la percentuale di riduzione tariffaria offerta alle locali associazioni sportive (aventi sede nel territorio del Comune di Seregno da un periodo quantomeno di 3 (tre) anni) rispetto alle tariffe contenute nello studio tecnico economico di fattibilità posto a base di gara.

N.B. in nessun caso dovrà essere espresso un valore economico, pena l'esclusione dalla gara.

2.3 Sub-criterio A.3 – Verrà attribuito il punteggio nel caso di proposta, per particolari fasce di utenti (over 65, under 10, diversamente abili), di un'ora/corsia per ognuna delle 3 categorie previste nell'intero arco giornaliero di apertura delle vasche (complessive 3 ore/corsia al giorno).

N.B. verrà attribuito il punteggio solo se verranno indicate anche le fasce orarie di utilizzo.

2.4 Sub-criterio A.4 – Verranno attribuiti i punti relativamente al presente sub-criterio in caso di sub-concessione della gestione del centro tennis ad associazione sportiva affiliata alla F.I.T. Nello specifico saranno elementi qualificanti per valutare le capacità gestionali dell'associazione:

a) la storicità di affiliazione alla F.I.T., espressa in numero di anni. L'anzianità di una pre esistente associazione alla quale si è subentrati nella titolarità sarà considerata ai fini del conteggio dell'anzianità stessa.

b) L'organizzazione di almeno un torneo F.I.T. all'anno.

c) L'organizzazione di almeno un torneo T.P.R.A. all'anno.

d) L'iscrizione ai Campionati a squadre organizzati dalla F.I.T. (un'iscrizione per ogni categoria prevista).

e) L'organizzazione di una Scuola Tennis riconosciuta dalla F.I.T.

f) La composizione dello staff degli istruttori dell'associazione stessa. Tale composizione dovrà essere esplicitata in un elenco che contenga il numero degli istruttori con indicazione degli istruttori di 1°, 2°, Maestro Nazionale e Tecnico Nazionale.

N.B. Nel caso di sub-concessione la volontà deve essere anche espressa nell'apposita sezione relativa al subappalto prevista nel D.G.U.E.

2.5 Sub-criterio A.5 – Verrà valutata la dichiarazione di impegno alla presenza giornaliera c/o il Centro padel di almeno un Maestro Nazionale con qualifiche F.I.T. per il quale dovrà essere espressa la disponibilità in numero di ore giornaliere (minimo un'ora e mezza).

2.6 Sub-criterio A.6 – Verrà valutata la dichiarazione di impegno alla presenza giornaliera c/o il Centro padel di Istruttori con qualifiche F.I.T., suddivisi tra istruttori di 1° e 2° livello, per i quali dovrà essere espressa la disponibilità in numero di ore giornaliere (minimo

un'ora e mezza).

2.7 Sub-criterio A.7 – Verrà valutata la disponibilità all'utilizzo gratuito del centro sportivo concessa a favore del Concedente (Comune di Seregno) espressa in numero di giornate aggiuntive (anche in periodo estivo a scelta del Concedente) rispetto al numero di 5 giornate/anno già stabilite nella Bozza di convenzione all'art. 4.1.

3. Piano di monitoraggio elaborato secondo la Linea Guida Anac n. 9 - Criterio B "Soluzioni finalizzate al costante monitoraggio delle attività svolte mediante sistemi informativi che possano indicare il livello qualitativo della struttura e conseguentemente la qualità del servizio offerto".

Il documento dovrà contenere tutti i riferimenti puntuali ai documenti componenti l'offerta tecnica che prevedano obbligazioni in capo al concessionario sia per la parte servizi sia per la parte lavori.

Nello specifico per la valutazione dei sub-criteri si terrà conto dei seguenti elementi:

3.1 Sub-criterio B.1 – Verrà valutata la presenza nel progetto definitivo dell'installazione di un sistema automatico di counting people per ogni accesso al centro sportivo. Il sistema dovrà permettere all'Ente Concedente di avere accesso diretto in sola lettura ai dati nonché la possibilità di esportarli in formato Excel o equipollente. Dovrà essere previsto un sistema automatico di counting people per ogni accesso al centro sportivo.

3.2 Sub-criterio B.2 – Verrà valutata la presenza nel progetto definitivo dell'installazione di un sistema automatico di monitoraggio dei consumi termici del centro natatorio. Il sistema dovrà permettere all'Ente Concedente di avere accesso diretto in sola lettura ai dati nonché la possibilità di esportarli in formato Excel o equipollente.

3.3 Sub-criterio B.3 – Verrà valutata la presenza nel progetto definitivo dell'installazione di un sistema automatico di monitoraggio dei consumi elettrici del centro natatorio. Il sistema dovrà permettere all'Ente Concedente di avere accesso diretto in sola lettura ai dati nonché la possibilità di esportarli in formato Excel o equipollente.

3.4 Sub-criterio B.4 – Verrà valutata la presenza nel progetto definitivo dell'installazione di un sistema automatico di monitoraggio dei consumi idrici del centro natatorio. Il sistema dovrà permettere all'Ente Concedente di avere accesso diretto in sola lettura ai dati nonché la possibilità di esportarli in formato Excel o equipollente.

3.5 Sub-criterio B.5 – Verrà valutata la presenza nel progetto definitivo dell'installazione di un sistema automatico di monitoraggio della qualità dell'aria interna del centro natatorio. Il sistema dovrà permettere all'Ente Concedente di avere accesso diretto in sola lettura ai dati nonché la possibilità di esportarli in formato Excel o equipollente.

4. Piano delle manutenzioni - Criterio C "Piano di manutenzione".

Il documento dovrà contenere analiticamente il programma delle manutenzioni ordinarie, programmate e straordinarie previste in corso di concessione per gli edifici, gli impianti tecnologici, le attrezzature e le aree esterne a verde e non, componenti il centro sportivo oggetto della presente procedura (ulteriori rispetto a quelle già previste nella bozza di convenzione).

Nello specifico per la valutazione dei sub-criteri si terrà conto dei seguenti elementi:

4.1 Sub-criterio C.1 – Saranno oggetto di valutazione le modalità di rifacimento dello strato di sottomanto e del manto dei campi da tennis indoor, la qualità dei materiali utilizzati nonché la frequenza del loro rifacimento in corso di concessione.

4.2 Sub-criterio C.2 – Saranno oggetto di valutazione le modalità di rifacimento dello strato di sottomanto e del manto dei campi da tennis outdoor, le qualità dei materiali utilizzati nonché la frequenza del loro rifacimento in corso di concessione.

4.3 Sub-criterio C.3 – Espresa previsione nel Piano della manutenzione della frequenza degli interventi manutentivi straordinari nonché dettagliata articolazione degli interventi stessi sia in relazione alle strutture di supporto sia in relazione all'impianto elettrico (intendendosi con tale dizione i quadri generali, gli inverter, le sorgenti autonome di energia [pannelli fotovoltaici] e la distribuzione primaria dell'energia elettrica prodotta).

5. Progetto definitivo - Criterio D "Soluzioni tecnologiche in miglioria rispetto alle previsioni dello studio tecnico economico di fattibilità posto a base di gara".

Tele progetto dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità (relativamente ai lavori) a base di gara e completo degli allegati, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 23 del Codice e in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del DPR 207/2010. Il

progetto definitivo, composto dai seguenti documenti, dovrà evidenziare ed illustrare chiaramente ed esaurientemente tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente rispetto alla proposta del promotore evidenziandoli rispetto ai criteri qualitativi posti a base di gara:

- a. relazione generale;
- b. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c. rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d. elaborati grafici;
- e. studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f. calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'art. 28, comma 2 lettere h) ed i) del DPR 207/2010;
- g. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i. piano particellare di esproprio;
- j. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi con evidenza dei costi della manodopera;
- k. computo metrico estimativo;
- l. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- m. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera l);

Nello specifico per la valutazione dei sub-criteri si terrà conto dei seguenti elementi:

- 5.1 Sub-criterio D.1 – Verrà valutata la dimostrazione della conformità al criterio 2.2.8.6 dei CAM servizi di progettazione e lavori approvato con D.M. 11/10/2017, per la quale il progettista, nel progetto definitivo, deve presentare una relazione tecnica, con relativi elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam.
- 5.2 Sub-criterio D.2 – Verrà valutata la dimostrazione della conformità al criterio 2.3.5.8 dei CAM servizi di progettazione e lavori approvato con D.M. 11/10/2017, per la quale il progettista, nel progetto definitivo, deve presentare una relazione con i relativi elaborati grafici, nella quale siano evidenziati gli interventi che concorreranno alla mitigazione degli impatti da esposizione al Radon e siano riportate le informazioni richieste sulle caratteristiche dei componenti, utili alla mitigazione del rischio.
- 5.3 Sub-criterio D.3 – Verrà valutata la previsione nel progetto definitivo presentato in sede di offerta della riqualificazione dei sistemi di illuminazione dei campi tennis indoor.
- 5.4 Sub-criterio D.4 – Verrà valutata la previsione nel progetto definitivo presentato in sede di offerta della riqualificazione dei sistemi di illuminazione dei campi tennis outdoor.
- 5.5 Sub-criterio D.5 – Verrà valutata la previsione nel progetto definitivo presentato in sede di offerta della riqualificazione dell'involucro del centro natatorio.

N.B.1 La suddivisione in categorie delle opere da realizzare con i relativi importi e per le quali il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà possedere la relativa qualificazione ovvero, assumere la qualità di stazione appaltante in applicazione della Parte III, Titolo I, del Codice, deve essere formalizzata dal concorrente nell'ambito del progetto definitivo da rendere ai fini di una corretta formulazione dell'offerta tecnica.

N.B.2 Il progetto definitivo dovrà essere sottoscritto da parte dei professionisti incaricati, a norma di legge.

I concorrenti dovranno altresì predisporre una Relazione Tecnica nel numero massimo di 40 pagine (ovvero 80 facciate), carattere arial 11, interlinea 1,15, al fine di meglio evidenziare le proprie proposte migliorative contenute nei documenti sopra riportati e per una più agile lettura dell'offerta. Non saranno conteggiate nel numero delle pagine le copertine, gli indici e gli eventuali allegati (ad es. schede tecniche di attrezzature e macchinari) che il concorrente ritenga utile inserire unitamente alla relazione.

A tale relazione andrà allegata una Tavola Sinottica [preferibilmente in conformità al fac-simile allegato Modello 2)] che dovrà indicare i collegamenti con tutti i criteri oggetto di valutazione (criteri A, B, C e D riportati nel successivo paragrafo 19.1) ed i relativi riferimenti contenuti nei

documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 sopra riportati, (nome del documento, paragrafo, pagina, ecc.).

Non è ammessa la presentazione di varianti al progetto posto a base di gara, ad eccezione di quanto previsto in riferimento agli elementi di valutazione di cui al successivo paragrafo 19.1 da intendersi come mere migliorie al progetto posto a base di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto posto a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'intera offerta tecnica deve essere formulata in modo coerente e congruo in tutti gli aspetti contenuti in tutti gli elaborati componenti l'offerta tecnica stessa.

#### **N.B.**

Il Progetto tecnico non dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura, qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) inerente l'offerta economica.

La Commissione provvederà a valutare gli elaborati tecnici presenti nel progetto definitivo in sede di gara, ponendo l'attenzione, nelle relative valutazioni, sulla completezza, leggibilità, coerenza ed affidabilità di quanto presentato rispetto ad una lettura di insieme, tenuto conto anche della conformità degli elaborati tecnici rispetto a quanto indicato negli altri documenti a base di gara (Schema di convenzione e specificazione delle caratteristiche dei servizi e della gestione).

Si evidenzia che qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito dal concorrente medesimo.

### **18. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"**

Nell'apposito campo "**offerta economica**" presente sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire la propria offerta economica di cui al successivo punto 1.1 consistente:

- nella percentuale di ribasso offerta sul "canone di disponibilità" posto a base di gara, pari a complessivi (per tutti i 25 anni di durata della concessione) € 2.700.000,00 (al netto dell'IVA di legge ed al netto dell'indicizzazione contrattualmente prevista).

La percentuale di ribasso offerta verrà applicata a tutte le singole annualità (al netto dell'IVA di legge ed al netto dell'indicizzazione contrattualmente prevista), di volta in volta interessate, riportate analiticamente nel piano Economico Finanziario Asseverato posto a base di gara.

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

Il concorrente dovrà, inoltre, indicare – **a pena di esclusione** -:

- a) nel campo "*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*" la stima degli oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, ed indicarne l'ammontare. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
- b) nel campo "*di cui costi del personale*" la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, ed indicarne l'ammontare;
- c) nel campo "*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza*" il valore dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" pari a € 0,00 (euro zero/00), come definiti nel presente disciplinare di gara: si precisa che tali costi sono diversi dai costi afferenti l'attività di impresa che devono essere indicati al precedente punto a).

Si precisa che tali costi devono essere riportati anche nella Dichiarazione contenuta nell'allegato "**Modello 3 - Offerta economica**". In caso di discordanza farà fede quanto contenuto nel "Modello 3 - Offerta economica".

Si precisa inoltre quanto segue:

- L'individuazione dell'importo degli oneri aziendali di cui alla suddetta lett. a) dovrà essere comunque fornita, indipendentemente dalla valorizzazione degli stessi.
- Relativamente ai costi della manodopera di cui alla suddetta lett. b), si precisa che qualora l'operatore economico non provveda a fornire e/o valorizzare detto elemento, l'importo dei costi della manodopera dell'operatore economico stesso si intende coincidente con l'importo stimato dall'Amministrazione (da intendersi quale costo del personale per la sola gestione della concessione, pari ad euro **10.690.770,00**) e detto importo, nei casi previsti dalla vigente normativa, dovrà poi essere giustificato nell'ambito della verifica complessiva di congruità dell'offerta qualora necessaria o valutata opportuna.

Gli importi dichiarati fanno riferimento all'intera durata contrattuale.

**N.B.**

- Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.
- Non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Il valore complessivo dell'Offerta (offerta tecnica e offerta economica) dovrà essere coerente con il Piano Economico Finanziario allegato alla stessa.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal partecipante sul proprio terminale e, quindi, **sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione**, dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato (con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 16, paragrafo 16.1.).

L'Operatore economico per concludere l'invio dell'offerta dovrà allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.

Successivamente, nell'apposito campo "**Busta C – Offerta economica**" predisposto dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma Sin.Tel., il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare quanto segue:

1) **l'Offerta Economica**, in conformità all'apposito "**Modello 3 - Offerta economica**" richiesta in formato .pdf, debitamente compilata e firmata digitalmente, che dovrà specificare, sia in cifre che in lettere:

1.1 **La percentuale di ribasso offerta sul canone di disponibilità** posto a base di gara pari a complessivi (per tutti i 25 anni di durata della concessione) € 2.700.000,00 (al netto dell'IVA di legge ed al netto dell'indicizzazione contrattualmente prevista).  
La percentuale di ribasso offerta verrà applicata a tutte le singole annualità (al netto dell'IVA di legge ed al netto dell'indicizzazione contrattualmente prevista), di volta in volta interessate, riportate analiticamente nel piano Economico Finanziario Asseverato posto a base di gara.

N.B. Tale percentuale dovrà corrispondere a quella inserita nel campo "offerta economica" in piattaforma Sin.tel.

1.2 **La percentuale di ribasso offerta sul contributo pubblico in conto costruzione** (a valore sui lavori a carico del concessionario) posto a base di gara e previsto in € 863.500,00 (IVA esclusa) riconosciuto ai sensi degli artt. 165 comma 2 e 180 comma 6 del Codice a favore del Concessionario con le modalità previste nella convenzione.

Nello stesso "Modello 3 – Offerta economica", ai sensi dell'art. 95, co. 10, del Codice, il

concorrente dovrà altresì indicare:

- i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
- i propri costi della manodopera per l'esecuzione delle attività oggetto della concessione.

Gli importi dichiarati fanno riferimento all'intera durata contrattuale.

**N.B.**

- Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.
- Non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Il valore complessivo dell'Offerta (offerta tecnica e offerta economica) dovrà essere coerente con il Piano Economico Finanziario allegato alla stessa.

2) **Il Piano Economico Finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'art. 183, co. 9, del Codice** anch'esso scansionato e firmato digitalmente.

Tale Piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta e da esso dovrà risultare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. Tale Piano dovrà inoltre contenere ed evidenziare le spese manutentive suddivise in modo specifico tra spese di manutenzione ordinarie e programmate e spese di manutenzione straordinaria.

L'atto di asseverazione deve essere annesso al Piano Economico Finanziario.

3) **I piani economici finanziari in formato editabile Excel o fogli di calcolo equipollenti**, anch'essi firmati digitalmente, comprensivi delle formule di calcolo utilizzate, redatti nell'ipotesi di continuità aziendale in assenza di effetti da Pandemia Covid-19 e nell'ipotesi di eventi destabilizzanti, così come disciplinati all'art. 22.3 della Bozza di convenzione, legati all'epidemia.

Quest'ultimo scenario dovrà rappresentare l'equilibrio economico-finanziario nell'ipotesi in cui gli impianti sportivi debbano rimanere chiusi ex lege.

Tali Piani dovranno inoltre contenere ed evidenziare:

- le spese manutentive suddivise in modo specifico tra spese di manutenzione ordinarie e programmate e spese di manutenzione straordinaria.
  - i costi diretti del personale per singola tipologia di servizio offerto nonché la tipologia di contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL applicato per singola tipologia di servizio offerto;
  - i costi per servizi suddivisi per tipologia di costo nonché per servizio offerto.
- 4) **L'elenco delle tariffe**, firmato digitalmente, applicate per i servizi offerti all'utenza dell'impianto sportivo utilizzate nel Piano Economico Finanziario asseverato presentato in sede di offerta.
- 5) **La dichiarazione delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta**, firmata digitalmente, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 183, cc. 9 e 15 del Codice.

Si precisa che sia il piano economico finanziario asseverato di cui al punto 2) sia i piani economici finanziari in formato editabile di cui al punto 3) non sono oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma vengono assunti al procedimento anche al fine della valutazione di congruità tecnico-economica dell'offerta presentata.

La mancata presentazione nella "Busta C – Offerta economica" anche di uno solo dei documenti sopra riportati costituisce motivo di esclusione.

N.B. L'offerta economica, il Piano Economico Finanziario nonché la restante documentazione allegata, **a pena di esclusione**, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 16, paragrafo 16.1. "Domanda di partecipazione".

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE (P <sub>TOT</sub> )	100

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.

### 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica (Max. 75 punti) sarà valutata da una commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa e relativi punteggi di seguito dettagliatamente illustrati:

#### A. Piano di gestione - Documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione **Max. punti 27**

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:

A.1 Centro natatorio - attività proposte a favore delle locali associazioni sportive - ore/corsie settimanali proposte a favore delle locali associazioni in aggiunta a quelle previste nell'Art. 6.6 della Bozza di convenzione (n. 42 ore/corsie settimanali) **Max. punti 7**  
così attribuiti:

- 0,00 punti se non vengono offerte ore/corsie settimanali in aggiunta
- 0,50 punti per ogni ora/corsia settimanale offerta in aggiunta a quanto previsto nell'Art. 6.6 della Bozza di convenzione

A.2 Centro natatorio - politiche tariffarie, praticate alle locali associazioni sportive, migliorative rispetto allo studio tecnico economico di fattibilità posto a base di gara **Max. punti 1**  
così attribuiti:

- 0,00 punti per una riduzione tariffaria offerta minore del 5%
- 0,50 punti per una riduzione tariffaria offerta pari o maggiore del 5% e inferiore al 10%
- 1,00 punto per una riduzione tariffaria offerta pari o maggiore del 10%

A.3 Centro natatorio - ore a favore di particolari fasce di utenti (over 65, under 10, diversamente abili) - previsione di 3 ore/corsia al giorno (1 ora/corsia per ognuna delle tre categorie) **punti 2**

A.4 Affidamento in sub concessione della gestione del centro tennis ad associazione sportiva affiliata alla F.I.T. **Max. punti 10**  
In caso di mancata sub-concessione **punti 0**

In caso di sub-concessione i punti verranno così attribuiti:

A.4.a Storicità di affiliazione dell'associazione sportiva alla F.I.T. **Max. punti 4**

- 1,00 punto fino a n. 10 anni di anzianità di affiliazione
- 0,50 punti per ogni anno di anzianità di affiliazione oltre i 10 anni (da n. 11 anni in poi)

A.4.b Capacità di organizzare eventi tennistici da parte dell'associazione sportiva affiliata alla F.I.T. - Organizzazione di almeno un torneo F.I.T. all'anno. **punti 1**

A.4.c Capacità di organizzare eventi tennistici da parte dell'associazione sportiva affiliata alla F.I.T. - Organizzazione di almeno un torneo T.P.R.A. all'anno. **punti 1**

A.4.d Capacità di organizzare eventi tennistici da parte dell'associazione sportiva affiliata alla F.I.T. - iscrizione ai campionati a squadre organizzati dalla F.I.T. **punti 1**

A.4.e Capacità di organizzare formazione in modo permanente da parte dell'associazione sportiva affiliata alla F.I.T. - Organizzazione di una Scuola Tennis riconosciuta dalla

- F.I.T. punti 1
- A.4.f Qualità dello staff tecnico dell'associazione sportiva affiliata alla F.I.T. Max. punti 2  
così attribuiti:
- 0,25 punti per ogni istruttore di 1° livello
  - 0,50 punti per ogni istruttore di 2° livello
  - 0,75 punti per ogni Maestro Nazionale
  - 1,00 punto per un Tecnico Nazionale
- A.5 Centro padel – composizione dello staff di Maestri (disponibilità espressa in numero di ore giornaliere) Max. punti 1  
così attribuito:
- 0,50 punti per ogni 1,5 ore di presenza giornaliera
- A.6 Centro padel – composizione dello staff di istruttori (disponibilità espressa in numero di ore giornaliere) Max. punti 1  
così attribuito:
- 0,25 punti per ogni 1,5 ore di presenza giornaliera da parte di un istruttore di 1° livello
  - 0,50 punti per ogni 1,5 ore di presenza giornaliera da parte di un istruttore di 2° livello
- A.7 Giornate di utilizzo gratuite del centro sportivo a favore del Concedente, anche in periodo estivo a scelta dell'Ente, per un numero superiore alle 5 giornate/anno previste all'art. 4.1 della Bozza di convenzione Max. punti 5  
così attribuiti:
- 0,00 punti se non vengono offerte giornate aggiuntive
  - 1,00 punti per ogni giornata/anno settimanale offerta in aggiunta rispetto alle 5 giornate/anno già previste all'Art. 4.1 della Bozza di convenzione.

**B. Soluzioni finalizzate al costante monitoraggio delle attività svolte mediante sistemi informativi che possano indicare il livello qualitativo della struttura e conseguentemente la qualità del servizio offerto - Piano di monitoraggio elaborato secondo la Linea Guida Anac. 9** Max. punti 20

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:

- B.1. Installazione di un sistema di counting people teso a rilevare in real time l'accesso degli utenti al centro sportivo suddividendo l'utenza per fasce d'età e per categorie (utenti tennis, padel, centro natatorio, lido estivo, ristorante nonché ingressi liberi, in abbonamento, ecc.). punti 9  
Mancata previsione dell'installazione del sistema punti 0
- B.2. Installazione di un sistema automatico di gestione e monitoraggio dei consumi termici del centro natatorio. punti 4  
Mancata previsione dell'installazione del sistema punti 0
- B.3. Installazione di un sistema automatico di gestione e monitoraggio dei consumi elettrici del centro natatorio. punti 3  
Mancata previsione dell'installazione del sistema punti 0
- B.4. Installazione di un sistema automatico di gestione e monitoraggio dei consumi idrici del centro natatorio. punti 2  
Mancata previsione dell'installazione del sistema punti 0
- B.5. Installazione di un sistema automatico di gestione e monitoraggio della qualità dell'aria interna del centro natatorio. punti 2  
Mancata previsione dell'installazione del sistema punti 0

**C. Piano di manutenzione** Max. punti 15

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:

- C.1 Superfici di gioco campi da tennis indoor - previsione manutenzione straordinaria Max. punti 5
- C.2 Superfici di gioco campi da tennis outdoor - previsione manutenzione straordinaria Max. punti 5
- C.3 Impianto fotovoltaico su tetto centro tennis – previsione manutenzione straordinaria Max. punti 5

**D. Soluzioni tecnologiche in miglioria rispetto alle previsioni dello studio tecnico**

**economico di fattibilità posto a base di gara – Progetto definitivo      **Max. punti 13****

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:

D.1 <u>Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche</u>	<u>Max. punti 2</u>
D.2 <u>Utilizzo in sede di lavori di criteri costruttivi idonei a consentire il rispetto dei limiti da esposizione degli utenti al gas radon nel rispetto dell'art. 9 del vigente regolamento edilizio comunale</u>	<u>Max. punti 2</u>
D.3 <u>Riqualificazione dei sistemi di illuminazione dei campi tennis indoor</u>	<u>punti 3</u>
Mancata previsione della riqualificazione	punti 0
D.4 <u>Riqualificazione dei sistemi di illuminazione dei campi tennis outdoor</u>	<u>punti 3</u>
Mancata previsione della riqualificazione	punti 0
D.5 <u>Riqualificazione dell'involucro edilizio del centro natatorio</u>	<u>punti 3</u>
Mancata previsione della riqualificazione	punti 0

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento in relazione a ciascun criterio di valutazione come segue:

- Criterio A – soglia minima 15 punti;
- Criterio B – soglia minima 9 punti;
- Criterio C – soglia minima 7 punti;
- Criterio D – soglia minima 6 punti.

Il concorrente è **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore anche solo a una delle predette soglie minime di sbarramento.

**N.B.1 Si procederà pertanto all'apertura dell'offerta economica solo nel caso in cui il concorrente abbia ottenuto in ciascun criterio (A, B, C, e D) almeno il punteggio corrispondente alla soglia minima sopra riportata per ciascuno di essi.**

**N.B.2**

Il Concessionario sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento ai criteri e sub-criteri sopra indicati.

**19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

**Criteri qualitativi**

L'attribuzione dei punteggi ai singoli sub-criteri (C1, C2, C.3, D.1 e D.2) di natura tecnico-qualitativa di cui ai criteri **C** e **D** avverrà calcolando la media dei coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario a ciascun sub-criterio dell'offerta tecnica, secondo la seguente scala di valori:

<b>Coefficiente attribuito</b>	<b>Giudizio (livello di valutazione)</b>
0,00	Insufficiente: la proposta è assente o non dimostra nessuna rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento ai criteri e sub-criteri oggetto di valutazione
0,25	Scarso: la proposta dimostra una scarsa rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento ai criteri e sub-criteri oggetto di valutazione
0,50	Sufficiente: la proposta dimostra sufficiente rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento ai criteri e sub-criteri oggetto di valutazione

0,75	Buono: la proposta si dimostra idonea ed adeguata in quanto corrisponde in pieno ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento ai criteri e sub-criteri oggetto di valutazione.
1,00	Ottimo: la proposta è eccellente in quanto, oltre a corrispondere pienamente ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento ai criteri e sub-criteri oggetto di valutazione, comporta apprezzabili miglioramenti nell'esecuzione del servizio, nonché di efficacia e qualità dello stesso.

Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando al valore uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il coefficiente medio così ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento.

### **Criteri tabellari**

L'attribuzione dei punteggi ai singoli sub-criteri (**A.1, A.2, A.3, A.4.a, A.4.b, A.4.c, A.4.d, A.4.e, A.4.f, A.5, A.6, A.7, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, D.3, D.4, D.5**) di natura tecnico-quantitativa, di cui ai criteri **A, B e D**, avverrà da parte della Commissione con l'assegnazione di un punteggio tabellare come dettagliatamente descritto al precedente paragrafo 19.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica".

### **19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto alle offerte economiche (Max. 25 punti), nella valutazione delle proposte l'attribuzione del punteggio del valore economico sarà disposta dalla Commissione giudicatrice, secondo quanto di seguito specificato:

#### **A. Percentuale di ribasso offerta sul canone di disponibilità Max. punti 20**

La percentuale di ribasso offerta verrà applicata a tutte le singole annualità (al netto dell'IVA di legge ed al netto dell'indicizzazione contrattualmente prevista), di volta in volta interessate, riportate analiticamente nel piano Economico Finanziario Asseverato posto a base di gara.

#### **B. Percentuale di ribasso offerta sul contributo pubblico in conto costruzione Max. punti 5**

La percentuale di ribasso offerta sarà applicata sul contributo pubblico in conto costruzione (a valere sui lavori a carico del concessionario) posto a base di gara, previsto in € 863.500,00 (IVA esclusa), riconosciuto ai sensi degli artt. 165 comma 2 e 180 comma 6 del Codice a favore del Concessionario con le modalità previste nella convenzione.

Entrambe le offerte relative ai singoli parametri sopra riportati (A e B) saranno valutate con la seguente formula, di volta in volta sarà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di "interpolazione lineare":

$$V(a)_i = R_i/R_{Max}$$

dove:

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente da attribuire all'offerta presa in esame  
R<sub>i</sub> = ribasso offerto dalla concorrente presa in esame  
R<sub>Max</sub> = ribasso massimo offerto (offerta più conveniente per l'Amministrazione)

I punteggi ai singoli parametri sopra riportati (A e B) saranno attribuiti come segue:

- Relativamente al parametro A - Canone annuo di disponibilità, il coefficiente V(a)<sub>i</sub> di volta in

- volta ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (20 punti).
- Relativamente al parametro B - Contributo pubblico in conto costruzione, il coefficiente V(a)<sub>i</sub> di volta in volta ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5 punti).

In entrambi i parametri A e B:

- non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti una percentuale in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.
- un ribasso offerto pari a 0 (zero) determinerà l'attribuzione di 0 (zero) punti.

#### **19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La Commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi, già espressi in valore assoluto per i sub-criteri tabellari, dei coefficienti ai sub-criteri qualitativi tecnici e dei coefficienti ai criteri quantitativi economici, ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica del singolo concorrente, procederà, in relazione a ciascuna offerta, al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che sarà effettuato con il metodo aggregativo compensatore, di cui alle Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, con la seguente formula:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

Σ = sommatoria

L'aggiudicazione sarà a favore dell'offerta che complessivamente (offerta tecnica, più offerta economica) abbia raggiunto il punteggio più alto.

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla 2<sup>a</sup> cifra decimale dopo la virgola. La seconda cifra decimale, a sua volta sarà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale sarà uguale o superiore a 5.

**L'offerta equivale ad una dichiarazione esplicita che il concorrente accetta incondizionatamente tutte le condizioni del Bando e del Disciplinare di gara.**

#### **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell'incarico chiede ai medesimi di rilasciare apposita dichiarazione.

Sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice.

#### **21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta.

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno:**

**16.06.2021**

**con inizio alle ore 09:00**, presso la Sede Comunale di Via Umberto I, 78 – Seregno (MB) – in apposita sala.

In considerazione delle disposizioni in merito all'emergenza sanitaria il Comune di Seregno effettuerà le sedute di gara a porte chiuse e in modalità videoconferenza avvalendosi della Piattaforma Telematica SINTEL, la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr *Consiglio di Stato*, sez. V, 27/01/2016, n. 275). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (*Cons. Stato*, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis).

Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo "Comunicazioni della procedura" di Sintel fino al giorno antecedente la data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura" sulla Piattaforma Sin.tel fino al giorno antecedente la data fissata.

Il Seggio di gara (costituito dal RUP ed eventuali collaboratori) procederà, nella prima seduta pubblica, operando attraverso al Piattaforma, a verificare il tempestivo invio delle offerte digitali e, una volta aperte, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) apertura delle offerte e verifica che al loro interno siano presenti le buste A) "Documentazione amministrativa", B) "Offerta tecnica" e C) "Offerta economica".  
Le buste B) "Offerta tecnica" e C) "Offerta economica" resteranno chiuse a Sistema e quindi il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara né a terzi;
- b) apertura delle buste A) "Documentazione amministrativa". Il Sistema verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf riepilogativo delle informazioni e dei dati immessi a Sistema, dando evidenza delle risultanze di detta verifica;
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nelle buste A) "Documentazione amministrativa".
- d) analisi della documentazione presente nella BUSTA A) ed esame volto alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa in essa contenuta, al fine di stabilire per ciascun concorrente l'ammissione o meno alla gara;
- e) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 15;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**N.B.** la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del

sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando quanto previsto ai precedenti paragrafi 19.1 e 19.2 del presente disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato le soglie minime di sbarramento in relazione a ciascun criterio di valutazione tecnica (A, B, C e D) e li comunica al Seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione, extra piattaforma, dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

N.B. La graduatoria stilata automaticamente dalla piattaforma Sin.tel, pertanto, non sarà valida ai fini dell'aggiudicazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica complessiva e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 23.

Si procederà al calcolo (come da art. 97, comma 3 del Codice) per la valutazione dell'anomalia dell'offerta solo qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante in ogni caso si riserva di valutare l'offerta in applicazione dell'ultimo periodo del c. 6 art. 97 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si specifica che il Piano Economico Finanziario asseverato dovrà esser coerente e congruo sia a livello di composizione dei ricavi sia a livello di costi operativi con quanto previsto nei documenti componenti l'offerta tecnica ed economica ed in particolare nei seguenti elaborati:

- Specifiche delle caratteristiche del servizio;
- Piano della manutenzione;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Relazione illustrativa e tecnica del progetto;
- Quadro economico del progetto.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Qualora il punteggio relativo all'offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, il Presidente della Commissione di aggiudicazione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che, avvalendosi del supporto della stessa Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse procedendo ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 4, del Codice.

Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- 1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.  
Sarà facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse;
- 2) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta il Comune può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- 3) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

Il Comune, nella persona del RUP, coadiuvato dalla Commissione di aggiudicazione, in seduta riservata, esaminerà gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite.

Il RUP, ai sensi dell'art. 97 commi 5 e 6 del Codice, procederà all'esclusione dell'offerta che sulla base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni, non risulti, nel suo complesso, affidabile.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà ad aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e

conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

## **24. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

La stipulazione del Contratto di Concessione è subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese in sede di gara nonché al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

La stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 76/00, convertito in legge n. 120/20, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/11.

Mentre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune non assumerà verso di questi nessun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Dopo l'aggiudicazione definitiva e formale, l'aggiudicatario sarà invitato a stipulare il Contratto di Concessione in forma di atto pubblico, le cui spese, imposte e tasse, sono a carico dello stesso.

All'aggiudicatario viene richiesto, nei termini temporali previsti dalla normativa vigente, di far pervenire al Comune, a pena di revoca/annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) da presentare alla stipulazione della convenzione e, comunque, all'avvio del servizio, nelle more della stipula della convenzione ai sensi dell'art. 8, c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020:

- a) **garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice**, in favore della stazione appaltante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto anche relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, calcolata sul valore complessivo della concessione oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice. La stessa dovrà avere validità fino alla data del verbale di consegna in contraddittorio, nonché dell'allegato inventario dei beni mobili ed arredi, di cui all'art. 19 comma 19.3 della Bozza di convenzione.
- b) **Garanzia di cui all'art. 183, comma 13, terzo periodo, del Codice** a copertura delle eventuali penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, con le modalità di cui all'art. 103, e che sarà dovuta dalla data di inizio della gestione del servizio. Resta stabilito che il "costo annuo operativo di esercizio" verrà calcolato sulla base del piano economico finanziario dell'offerta aggiudicata. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
- c) **Polizza di responsabilità civile professionale del progettista prevista dall'art. 24, c. 4 del Codice**, in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, con un massimale pari all'importo dei lavori progettati, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di

propria competenza per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'opera progettata e sino alla data di emissione del relativo certificato di collaudo, con validità a far data dall'approvazione del progetto esecutivo.

La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve sopportare per le varianti derivanti da errori progettuali.

- d) **Polizza assicurativa pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori** da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore oltre che a copertura, anche per i terzi, dei danni derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli impianti oggetto del servizio, da costituirsi secondo le modalità di cui all'art. 103 comma 7 del Codice, deve essere presentata dal Concessionario almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori.
- e) **Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), derivante dall'esecuzione del contratto, avente efficacia fino a un massimale minimo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per sinistro** per la copertura degli eventuali danni causati a terzi e imputabili a responsabilità del Concessionario, suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, ausiliari che avvenga durante la gestione e siano riconducibili all'attività da esso svolta in relazione alla concessione.  
Tale polizza dovrà essere depositata agli atti dell'Ente concedente entro un mese dalla stipula della convenzione e, comunque, entro l'avvio della gestione.  
Tale garanzia dovrà essere rinnovata annualmente e protrarre i propri effetti alle richieste di risarcimento presentate sino a un anno dalla cessazione della Concessione. La medesima è prestata anche considerato che gli impianti affidati in gestione ai sensi della presente procedura s'intendono affidati in custodia al Concessionario, con le conseguenze disciplinate dagli articoli del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, e che il Comune s'intenderà esonerato da qualsiasi responsabilità per danni alle persone e/o cose, che dovessero derivare per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della Concessione da affidarsi con la presente procedura.
- f) **Polizza decennale postuma**  
Il Concessionario dovrà produrre idonea polizza assicurativa volta ad assicurare l'immobile realizzato per i successivi dieci anni a partire dal termine dei lavori, per i danni materiali e diretti causati da rovina totale o parziale dell'immobile stesso, o da gravi difetti costruttivi.
- g) **Dichiarazione**, da rendere ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000 e a termini di quanto previsto **dall'art. 165, comma 3 del Codice**, con cui l'aggiudicatario attesta di essere in grado di far fronte agli investimenti occorrenti allo svolgimento di tutte le attività dedotte in affidamento. Nel caso in cui l'affidatario non renda tale dichiarazione entro il termine all'uopo fissato dal Comune, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, nonché allo scorrimento della graduatoria di gara.
- h) **Attestazione di avvenuto versamento** delle spese contrattuali, sottoscritto digitalmente in forma di atto pubblico amministrativo in formato elettronico, di imposte di registro ed altre spese accessorie previste in circa € 53.735,55 (Euro cinquantatremilasettecentotrentacinque/55).
- i) Eventuali altri documenti richiesti dal Comune concedente.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, preventivabili in € 8.000,00 (euro ottomila/00), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

In caso di RTC, consorzi, consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane la documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere presentata:

- in caso di RTC o di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, dalla società mandataria con indicazione che il soggetto garantito/assicurato è il RTC/consorzio;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, dal consorzio stesso.

Dovranno in tali casi, inoltre, essere prodotti:

- copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla società capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, della società mandataria ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole società raggruppate o consorziate.

Resta inteso che:

- qualora l'aggiudicazione non possa essere disposta a favore dell'aggiudicatario a seguito delle verifiche o qualora l'aggiudicatario si rifiuti di stipulare, o comunque non risponda all'invito entro 15 (quindici) giorni, il Comune potrà procedere ad escutere la garanzia provvisoria e ad aggiudicare al secondo concorrente in graduatoria, proseguendo, in caso di ulteriore difetto, allo scorrimento della graduatoria stessa;
- l'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Concessione, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori un'apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- si specifica sin d'ora che qualora l'aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari afferenti alla concessione, il Contratto di Concessione sarà risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In caso di accertate e contestate inadempienze alle condizioni riportate nella convenzione si applicheranno le penali in essa previste.

## **25. CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)**

Ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, le prestazioni oggetto dell'appalto, dovranno rispettare le disposizioni di cui ai Criteri Ambientali Minimi vigenti per le singole categorie merceologiche, emanati con specifici DM "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare". Nella fattispecie del presente appalto, dovranno essere assunti quali riferimenti i seguenti:

- D.M. 11 gennaio 2017 (pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 – Serie Generale), recante "*Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per gli interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili*", successivamente modificato dal Decreto 3 luglio 2019 (pubblicato nella G.U. n. 167 del 18 luglio 2019 – Serie Generale), recante "*Modifica dell'allegato 1 del Decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la forniture e il servizio di noleggio di arredi per interni*".
- D.M. 11 ottobre 2017 (pubblicato nella G.U. n. 259 del 6 novembre 2017 – Serie Generale), recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*".
- D.M. 7 marzo 2012 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 74 del 28 marzo 2012 – Serie Generale), recante "*Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara*".

*della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizi di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento”;*

- D.M. 24 maggio 2012 (pubblicato nella G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 – Serie Generale), recante *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”;*
- D.M. 10 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. n. 90 del 4 aprile 2020 – Serie Generale), recante *“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”.*

## **26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera così come previste all'articolo 4.2 dello schema del contratto di convenzione, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si terrà conto di quanto contenuto alle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 114 del 13/02/2019. A tal fine, la composizione del personale per funzioni ed il relativo costo annuo è riportato nel prospetto allegato "Organigramma addetti al centro sportivo U. Trabattoni di Seregno alla data del 31/12/2019".

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel Codice all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Corridoni n. 39, CAP 20122, Milano (Italia). Si precisa che il contratto di cui trattasi **non conterrà la clausola compromissoria**; le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Monza. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto in oggetto.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Comune di Seregno per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in

materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

#### Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Seregno, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di Seregno potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

#### Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale; di contatto: e-mail, telefono, numero documento di identificazione); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

#### Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Seregno in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

#### Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune di Seregno che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici del medesimo che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Comune di Seregno in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- comunicati alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- comunicati all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della concessione, saranno pubblicati sul sito internet: <http://www.comune.seregno.mb.it>

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite lo stesso sito internet: <http://www.comune.seregno.mb.it>

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

#### Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in

ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

#### Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Seregno nella persona del Sindaco pro tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati nella persona Responsabile del Servizio Advocatura Civica.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: [dpo.seregno@seregno.info](mailto:dpo.seregno@seregno.info) ed al seguente indirizzo PEC: [dpo.seregno@pec.it](mailto:dpo.seregno@pec.it).

#### Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.